

210
Allegato A) alla deliberazione n.

del

25 GIUGNO 2015

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

OMEGNA – VIA MAZZINI 117 –

Premesso:

- che il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale VCO con deliberazione n. 210 del 5/6/2015 ha nominato il Dr. Antonino Trimarchi, quale Direttore Sanitario dell'Azienda medesima;

- che il Dr. Antonino Trimarchi ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario previste dall'art. 3 – comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;

- che il Dr. Antonino Trimarchi ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità, inconferibilità dell'incarico, ostative alla nomina o alla prosecuzione dell'incarico di cui all'art. 66, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del D.lgs. n. 39/2013 e s.m.i. .

Visto il D.P.C.M. 19/7/1995 n. 502 e s.m.i. avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" che, all'art. 2 comma 1, prevede che, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

4.

Vista la L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;

Vista la L.R. n. 18 del 6/8/2007;

TRA

- il Dr. GIOVANNI CARUSO – nato a Catania (CT) il 13/09/1952 che interviene e agisce in rappresentanza della A.S.L. VCO (C.F. 00634880033) quale DIRETTORE GENERALE pro tempore dell’Azienda medesima – domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell’Azienda, in Omegna (VB) - Via Mazzini n. 117

E

- il Dr. ANTONINO TRIMARCHI (codice fiscale TRMNNN55E22D442U) nato ad Este (PD) il 22/5/1955, residente in Via
e domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale VCO, Via Mazzini n. 117 - Omegna (VB)
ai sensi dell’articolo 2230 del Codice Civile

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Durata)

1. Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale VCO conferisce al Dr. Antonino Trimarchi che accetta, l’incarico di Direttore Sanitario dell’azienda medesima.
2. L’incarico decorre dal 10 giugno 2015 ed avrà scadenza pari a quella stabilita dalla D.G.R. n. 37-1365 del 27/4/2015 per il Direttore Generale (30/4/2018), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7 c. 2.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il Dr. Antonino Trimarchi si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore Sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.
2. Il Dr. Antonino Trimarchi nella sua qualità di Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni Il Dr. Antonino Trimarchi - nel rispetto delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed alla Legge Regionale n. 14/2014 recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Art. 3

(Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale

esclusivo a favore dell'Azienda Sanitaria. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 4

(Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 95.854,72 (novantacinquemilaottococinquantaquattro/72), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il Dr. Antonino Trimarchi accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario.

4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di euro 2.892,00 (*duemilaottocentonovantadue,00*), quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda Sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive, potendosi, al più, frazionare il rimborso annualmente spettante nei confronti di singole iniziative formative distribuite su più annualità, nell'ambito di un percorso formativo unitario. Resta fermo, in tale ultima ipotesi, l'ammontare massimo del contributo riconoscibile per ciascuna annualità.

Art. 5

(Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante,



di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento talché la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art. 6

(Tutela legale)

1. L'Azienda sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Sanitario in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.
3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla



scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado di giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.

Art. 7

(Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:
 - a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
 - c) quando il Direttore Sanitario sia stato revocato ai sensi dell'art. 18 - comma 6 della L.R. 10/1995;
 - d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
 - e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83 della L. n. 191/2009;
 - f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.
2. Il contratto si intende altresì risolto, trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Sanitario.



3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario, nei casi previsti dall'art. 18, c. 5, della L.R. 10/1995.
4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 8

(Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Art. 8

(Spese di bollo e registrazione)

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in 2 originali.

Omegna,

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Caruso)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Antonino Trimarchi)

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice) Civile, il Dott. Antonino Trimarchi dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 3, 3, 4, e 7 del presente contratto.

Omegna,

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Antonino Trimarchi)